

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1868.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 23. Febbre 1864
dal Ministro delle Finanze*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

Ministero delle Finanze

Onorevoli Signori,

~~Le disposizioni del Taric~~
d'entrata sui tessuti cinesi, e ~~Modo~~
di valutazione di tessuti misti.

B
M. S. M.

La determinazione del surco d'entrata dei tessuti misti, sino ad ora, è stata sempre argomento di questione nelle dogane, ed al signor La Torre generale, all'atto il 7. luglio 1854, nelle antiche Province e nella Lombardia, lascia estesa al Regio Ed. di Torino, prescrive doversi pagare sui tessuti di canapa bianca misti a lana, e lana il dazio della categoria dominante, cioè di quelle che ne formano la trama, oppure che ne costituiscono l'orditura, ovvero la faccia, parte anch'ella trame.
Nessuna distinzione viene fatta a tale riguardo nei tessuti di seta misti, i quali sono semplicemente indicati con la loro qualità tessuti di seta, o di seta misti di altre materie.
In allora si riteneva che la espressione tessuti di seta, importava che la parte principale del tessuto fosse di seta, poiché nella diversa ipotesi la vera denominazione avrebbe dovuto essere tessuti di lana, seta, etc. misti con seta.

Le due diverse qualità furono i criteri
L'opinione sulla qualificazione dell'industria
che commencing in tali tessuti.

A togliere tale discrepanza era
reso il R. Decreto 18. Agosto 1860
approvato alla legge 14. Agosto 1860
con cui alla incisione nella taratura
generale in sostituzione l'altra si legge
seta nei quali la seta o la filatura
costituiscono la trama; oppure l'ordine
quando però la seta o la filatura
non anche nella trama.

Ma le indagini e quindi le
questioni per ciò non cessarono, poiché
si presentavano in commercio tessuti
di considerevole quantità di seta
consistenti nella massima parte in
filamenti fini, la cui presenza
adito alla riscossione del dazio per
tessuti misti con seta.

Il Ministero attenendosi allo spirito
della legge advertiva non dover tener
conto delle quantità insignificanti in
questa indagine lungi dal prevalere
e dirimere le questioni ingeneri con
me poiché variato è il criterio delle
dogane nell'appropriazione delle quan-
tità insignificanti, in modo che si
affatto congeneri sono appoggiate
dazi diversi.

E quindi necessaria una norma
stabile, sicura ed uniforme. L'eterogeneità
sulla maggiore o minore approssimazione
della seta è cosa impossibile, non potendosi
stabilire un limite di carenza
sore lunghezza di forma dei punti, del

B

riche, delle matricie, dei fiori neri,
diversissimi tessuti che crescano
in commercio.

L'altro punto non mi pare facile
e giusto stabilire costantemente il predo-
minio delle materie concorrenti nei
tessuti misti della trama e dell'or-
ditura, poiché talvolta si concorrono
in così poca quantità da non influire
sul loro valore.

Crederei più consentaneo allo spirito
che informa la nostra tariffa, prendere
in via norma della quantità della
materia di cui componesi il tessuto.
Adottata questa regola basterebbe a
dirimere ogni questione il semplice
pesamento che per uniformità dovrebbe
applicarsi a tutte le qualità di tessuti.

Il sistema che vi propongo, o si-
gnori, è quello adottato nel trattato di
Commercio Stalo-Francese, dal quale
credo non dovermi allontanare e ser-
giungere la desiderata uniformità di
trattamento e perchè in alcuni punti
di trattati già esistenti lo si è
fin d'ora esteso all'Inghilterra,
Svezia e Norvegia, Persia, Giordania,
Austria, Nuova Granata e alle Repub-
bliche di Liberia e Venezuela.

Devo però richiamare alla vostra
attenzione che mentre nei tessuti di co-
tone, lino, canapa, juta e lana nel sudd.
comune trattato adottasi la massima
generale del predominio in peso della
materia che deve determinare la qualità
del tessuto, per quelli invece di seta
si stabilisce una gradazione con diversi

razzi sino a che nell'anno 1868. ven-
no compenstrate in un solo articolo
un dazio unico.

Il trattato infatti distingue tal-
sekuti nel modo seguente:

- 1.° Tessuti di pura seta per chil. L. 9.
- 2.° id. di filosella o di
seta e filosella " L. 7.
- 3.° id. misti " " L. 5.

Il dazio di questi ultimi è stabilito
in base del suaccennato principio della
materia dominante con la seguente
divisione:

Se il tessuto non contiene il dieci
per cento di seta o filosella, non sarà
tenuto alcun conto della materia serica
— se contiene più del dodici e non più
del cinquanta per cento si considera
misto; — se contiene più del cinquanta
per cento si considera di pura seta
o di filosella.

Questa sarebbe la norma che pro-
pongo doversi tenere anche per l'ap-
plicazione dei dazi portati dalla tariffa
generale che contempla appunto la
suddetta distinzione.

Come sopra accennai, il trattato
si va periodicamente modificando. Nel
1865. i tessuti di pura seta e quelli di
filosella o di seta misti con filosella
saranno soggetti all'unico dazio di
lire 6. e nel 1868. disanderanno fino
a L. 5. che è appunto la misura ora
stabilita nei tessuti che contengono più
del 12. e meno del 50. per cento di
materia serica.

Anche questa graduata modificazione

scendere da intaccarsi nella nostra
tariffa.

Gli attuali dazi sono di lire 10.
per tessuti di pura seta di L. 3. per
quelli di filatella e di seta e filatella
e di L. 3. nei misti. Già rammentai
che moltissimi tessuti contenenti poca
seta, pel principio ora in vigore paga-
vano il dazio aleni di lire 10. e altri
di lire 8. oltre i diritti addizionali, i
quali sono invece compensati nel dazio
stabilito col trattato italo-francese.

Se i dazi della nostra tariffa ge-
nerale si mantengono così attuali
e distinzioni fino al 1865. sorgerebbe
una tale diversità nel procedimento
doganale e nell'ammontare del dazio
da rendere impossibile la immissione
dei tessuti ~~in concorso~~ dagli stati a cui
non è applicabile il nuovo trattato.

È quindi indispensabile adottare
per tessuti di seta i dazi convenuti.
Per lo che ho l'onore di proporre
l'approvazione dell'annesso disegno
di legge che compendia le mie proposi-
te, avvertendo che mantenendosi per
le merci di provenienza da stati a
cui non è applicabile il ricordato
trattato, il dazio di guerra e i diritti
accessori rimangono sempre e di molto
avvantaggiati i tessuti di origine
francese e quelli degli stati parificati.

Progetto di legge.

Art. 1°

I tessuti di canape, lino, juta, cotone e lana misti con altre materie pagheranno il diritto della materia predominante in peso.

Art. 2°

Ai tessuti di seta e di filosella si applicheranno i seguenti dazi per ogni chilogrammo:

Tessuti di pura seta:

a tutto il 1864. — L. 9.

al 1° gennaio 1865. — . 6.

1868. — . 3.

Tessuti di filosella o di seta con filosella:

a tutto il 1864. — L. 8.

al 1° gennaio 1865 — . 6.

1868. — . 3.

Tessuti di filosella o seta misti con altre materie — pagheranno il diritto della materia predominante. Se però conterranno più del 12. e non più del 50. per cento di seta o filosella saranno sottoposti al diritto di L. 3. il chilogrammo.

Art. 3°

Le disposizioni contrarie a questa legge sono abrogate.

Progetto di legge
presentato dal presidente dell'onorevole
dei Ministri, Ministro delle Finanze,
Minghelli
nella tornata del 23. febbrajo 1864.

Dazio d'entrata sui liquori
e modo di utilizzazione dei terreni
misti.

22

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che gli uniti due progetti di legge, l'uno circa il dazio d'entrata nei terreni feraci; e la votazione dei terreni misti; e l'altro per la costituzione di carriere al grado amministrativo. Lamenta della provincia di Bologna siano presentati al Parlamento Nazionale dal Ministro delle finanze, il quale è incaricato di svolgere i motivi e di sostenere la discussione.

Daty Torino add. 21. febbraio 1864.

J. M. ...